

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 gennaio 2022

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Luciano CAVERI è assente giustificato alla seduta.

Si dà atto che i lavori della seduta vengono sospesi alle ore 9.34' e riprendono alle ore 14.22' per la trattazione della deliberazione n. 18.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **13** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ULTERIORE DEROGA AL MASSIMALE INDIVIDUALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA OPERANTI NEL DISTRETTO 3, SINO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A MESI SEI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, COMMA 3, DELL'ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE RESO ESECUTIVO IN DATA 23 MARZO 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo modificato e integrato dall'Accordo reso esecutivo con atti d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. n. 85/CSR del 18 giugno 2020, e, in particolare:
- a.1_art. 34 (Procedure per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria), il quale, tra l'altro, stabilisce:
- a.1.1_al comma 17 che *“espletate le procedure di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati...omissis..., purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo”*;
- a.1.2_al comma 17-bis che *“in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Successivamente gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60”*;
- a.2_art. 39 (Massimale di scelte e sue limitazioni), il quale ha stabilito al:
- a.2.1_comma 1 che *“i medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari o inferiori a 1.500 unità, secondo quanto previsto per le singole fattispecie definite dal presente articolo”*;
- a.2.2_comma 3 che *“eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei”*;
- b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 867, in data 12 luglio 2021, recante *“Approvazione dell'autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici di assistenza primaria operanti del Distretto 3, sino all'assegnazione di un incarico a tempo indeterminato e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e s.m.i.”*;
- c) preso atto, come rappresentato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, che l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dapprima per le vie brevi e poi con nota prot. n. 0108663, in data 31 dicembre 2021 (acquisita al protocollo del Dipartimento Sanità e salute con n. 8692/SAN, in data 31 dicembre 2021), trasmessa per conoscenza ai componenti del Comitato aziendale, ha comunicato che:
- c.1_a seguito dell'approvazione della determinazione del Direttore di Area territoriale dell'Azienda stessa, n. 592 del 5 luglio 2021, concernente la graduatoria degli aspiranti alla copertura delle zone carenti di assistenza primaria, un medico di assistenza primaria iscritto nella graduatoria regionale ha accettato l'incarico nel Distretto 3, ma non ha successivamente provveduto, entro il termine di 90 giorni stabiliti dall'art. 35, comma 3, dell'ACN di cui in a), a pena di decadenza, né ad aprire

- uno studio professionale nell'ambito carente assegnatogli né a eleggere il proprio domicilio nello stesso;
- c.2_ ai sensi delle disposizioni dell'ACN vigente e di quanto stabilito dalla DGR di cui in b), ha espletato la procedura richiamata in a.1.1), la quale si è conclusa senza esito positivo per l'assegnazione delle carenze di assistenza primaria nel Distretto 3;
- c.3_ ha quindi proceduto all'espletamento della procedura richiamata in a.1.2), ma nessuno dei medici frequentanti il corso di medicina generale e iscritti nella graduatoria approvata con la determinazione richiamata al punto c.1) si è reso disponibile ad accettare l'incarico di medico di assistenza primaria nel Distretto 3;
- c.4_ le tre zone carenti pubblicate nel Distretto 3 sul BUR 24/2021 risultano ancora vacanti e il prossimo 12 gennaio 2022 va in scadenza la deroga al massimale individuale dei medici di assistenza primaria operanti nel Distretto 3 autorizzata dalla DGR 867/2021;
- d) dato atto che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ricorda che già ai fini dell'autorizzazione alla deroga di cui in b), l'Azienda USL della Valle d'Aosta aveva rappresentato la situazione degli assistiti in carico ai medici di assistenza primaria operanti nel Distretto 3, dalla quale risultava che questi ultimi avevano già raggiunto il massimale di cui in a.2.1), comprensivo delle limitazioni individuali consentite e operate dagli stessi;
- e) considerato che, con la nota di cui in c), l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha presentato richiesta all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali di procedere all'ulteriore applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39 dell'ACN vigente, richiamando il parere già richiesto al Comitato Aziendale ai fini della deroga che ha portato all'autorizzazione approvata con la DGR di cui in b) ed evidenziando il perdurare della situazione di particolare criticità della copertura assistenziale nel Distretto 3;
- f) dato atto che l'autorizzazione richiesta dall'Azienda USL della Valle d'Aosta di cui in e) prevede la possibilità della Regione di autorizzare deroga al massimale individuale ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero: *"...omissis... eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in particolari situazioni locali e per un periodo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale"*;
- g) considerato quindi necessario procedere con l'autorizzazione dell'ulteriore deroga in aumento del massimale individuale dei medici di assistenza primaria operanti nel Distretto 3, fino a un massimo di 170 scelte per medico, per il periodo necessario all'eventuale assegnazione di un incarico a tempo indeterminato da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e comunque per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di approvazione della presente deliberazione, al fine di garantire l'assistenza ai residenti nel Distretto in parola e, quindi, la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- h) considerato altresì opportuno, su proposta della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, demandare al Comitato permanente regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN di cui in a), la cui composizione è stata in ultimo ridefinita con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 8 marzo 2021, la valutazione di azioni da porre in essere, attraverso la sottoscrizione di Accordi Integrativi Regionali e in attesa dell'approvazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale e/o ulteriori disposizioni nazionali relative ai rapporti con i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, dirette a fare fronte alle attuali e continue situazioni di criticità relative alla copertura del servizio di assistenza primaria in Valle d'Aosta, dovute al rilevante numero di pensionamenti registrati negli ultimi anni e alla circostanza che le conseguenti carenze bandite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta non vengono

assegnate in quanto accade sempre più frequentemente che le medesime vadano deserte, tenuti tra l'altro in considerazione i tempi tecnici per la conclusione del percorso formativo dei medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale, al fine di garantire agli assistiti il servizio medico di assistenza primaria e la conseguente instaurazione del rapporto di fiducia con il medesimo, quale diritto tutelato dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

- i) dato atto che quanto disposto dalla presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi trovano copertura nei fondi destinati e trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'autorizzazione all'ulteriore deroga in aumento del massimale individuale dei medici di assistenza primaria operanti nel Distretto 3, fino a un massimo di 170 scelte per medico, sino all'assegnazione di un incarico a tempo indeterminato e comunque per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- 2) di dare atto che gli oneri finanziari per la remunerazione dei medici di assistenza primaria convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali destinati e trasferiti dalla Regione all'Azienda stessa per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di demandare, per le motivazioni illustrate in premessa, al Comitato permanente regionale dei medici di medicina generale la valutazione di azioni da porre in essere, attraverso la sottoscrizione di Accordi Integrativi Regionali e in attesa dell'approvazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale e/o ulteriori disposizioni nazionali relative ai rapporti con i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, dirette a fare fronte alle attuali situazioni di criticità relative alla copertura del servizio di assistenza primaria in Valle d'Aosta, al fine di garantire i diritti tutelati dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sito internet istituzionale www.regione.vda.it.